



Città di Seregno

REGOLAMENTO DEL “LUNA PARK”

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1) Oggetto
- Art. 2) Definizioni
- Art. 3) Individuazione delle aree
- Art. 4) Commissione Consultiva

TITOLO II - LUNA PARK

- Art. 5) Luna Park cittadino
- Art. 6) Referenti del Luna Park
- Art. 7) Presentazione delle domande
- Art. 8) Definizione dell'organico dei partecipanti al Luna Park e rilascio dell'autorizzazione ex art. 68 del TULPS
- Art. 9) Gestione dell'attrazione, subentro, rinuncia e sostituzione
- Art. 10) Attività commerciali complementari operanti nel Luna Park
- Art. 11) Deposito cauzionale e canone di occupazione del suolo
- Art. 12) Allestimento e svolgimento del Luna Park
- Art. 13) Case mobili e mezzi di trasporto
- Art. 14) Graduatoria esercenti Luna Park
- Art. 15) Sanzioni e attività di vigilanza

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 16) Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del tradizionale luna park cittadino nonché la concessione delle aree pubbliche individuate in applicazione dell'art. 9 della legge 17 marzo 1968, n. 337 per l'installazione delle attrazioni di spettacolo viaggiante.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerate attrazioni di spettacolo viaggiante quelle comprese nelle sezioni I, II e III dell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della Legge n. 337/68 e s.m.i. e relative norme di attuazione, nonché rispondenti ai requisiti tecnici di sicurezza di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 18 maggio 2007 e s.m.i.
3. Per l'organizzazione di manifestazioni varie e circensi, nonché per l'installazione di singole attrazioni di spettacolo viaggiante al di fuori del periodo del luna park cittadino, si rimanda alle disposizioni di legge nonché ad apposita e separata regolamentazione.

Art. 2 – DEFINIZIONI

1. In applicazione dell'art. 2 del Decreto Ministero Interno 18 maggio 2007 e s.m.i. si adottano le seguenti definizioni:
 - a) attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I, II e III dell'apposito elenco ministeriale;
 - b) tipo di attrazione: la denominazione di ogni singola attrazione individuata nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337
 - c) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;
 - d) gestore: soggetto che ha il controllo della singola attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Il gestore può delegare a un soggetto da definirsi conduttore la responsabilità del funzionamento dell'attività quanto questa è messa a disposizione del pubblico;
 - e) manuale di uso e manutenzione: documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - f) libretto dell'attività: registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi;
 - g) tecnico abilitato: tecnico abilitato iscritto in albo professionale che opera nell'ambito delle proprie competenze.

2. Con la dicitura “luna park” si intende comunemente un complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 1 co. 3 del presente regolamento, destinato allo svago e alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale non è prevista un'organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni; il complesso di attrazioni riconducibile alla forma del luna park è altresì sottoposto, al pari dei parchi divertimento, alla preventiva verifica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza qualora tale allestimento sia suscettibile di esporre l'utenza a rischi potenziali per la pubblica incolumità e l'igiene a causa del numero delle attrazioni e dell'entità prevista di affluenza di pubblico ^(*), nonché al rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S.

Art. 3 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

1. L'attività di cui all'art. 1 co. 1 del presente regolamento deve avere luogo su aree comunali destinate a tale scopo ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 337/1968 e s.m.i.
2. Entro il 30 ottobre di ogni anno la Giunta Comunale, acquisito il parere vincolante espresso dalla Commissione Consultiva di cui al successivo articolo 4, delibera le aree da poter mettere a disposizione dello spettacolo viaggiante nell'ambito della manifestazione luna park, compatibilmente alle opere di urbanizzazione e/o alle condizioni viabilistiche e di sicurezza, ancorché temporanee, che su tali aree è possibile assicurare in conformità alle disposizioni normative vigenti. Alla deliberazione di cui sopra dovrà essere allegata apposita planimetria che individui lo spazio utile a disposizione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, nonché le relative aree di accesso e di sfollamento.
3. Qualora la Giunta Comunale non ritenga necessario modificare le aree e la relativa planimetria di cui al comma 2, si intendono confermate le disposizioni contenute nell'ultimo atto deliberativo approvato.
4. Sono escluse dal provvedimento di cui al comma precedente le aree pubbliche o private di uso pubblico, su cui potranno essere posizionate singole attrazioni dello spettacolo viaggiante nell'ambito di manifestazioni culturali, sportive, ricreative organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale o da Associazioni con sede sul territorio comunale oppure inserite all'interno di fiere o sagre locali, per le quali si rimanda ad apposita e separata regolamentazione come da art. 1 co. 2, senza che il complesso di attrazioni così determinato sia riconducibile alla formula del Luna Park come definito al precedente art. 3 co. 2

Art. 4 – COMMISSIONE CONSULTIVA

1. Per gli adempimenti di cui all'art. 3 co. 2 del presente regolamento è costituita una Commissione Consultiva paritetica nominata dal Sindaco, la cui composizione viene rinnovata in caso di sostituzione e/o aggiunta di un nuovo nominativo.

^(*) Nota del Ministero dell'Interno prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A(8) del 14 marzo 2013, avente ad oggetto “Le verifiche delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in occasione di manifestazioni aperte al pubblico con allestimenti di attrazioni dello spettacolo viaggiante”.

2. La Commissione è composta da:
 - a. Assessore delegato, che la presiede;
 - b. Dirigente del Servizio competente;
 - c. almeno tre rappresentanti delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale degli esercenti dello spettacolo viaggiante;
 - d. un delegato per ciascuno dei seguenti uffici comunali: Ecologia, Ufficio Tecnico (Lavori Pubblici) e Polizia Locale.
3. La Commissione di cui al comma 1 del presente articolo viene convocata solo nel caso in cui la Giunta comunale ravvisi la necessità di modificare l'ultimo elenco redatto delle aree di cui all'art. 3 co. 2 del presente regolamento.
4. L'individuazione è compiuta con atto di Giunta in presenza di tutte le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, così come emerso nel parere espresso dalla Commissione Consultiva. In loro assenza, l'utilizzo dell'area destinata al Luna Park è condizionato alla completa adozione degli eventuali accorgimenti prescritti dalla Commissione di cui al presente articolo e/o dalla Commissione Comunale di Vigilanza in sede di verifica ex art. 80 del TULPS.

TITOLO II – LUNA PARK

ART. 5 – LUNA PARK CITTADINO

1. Il cosiddetto “luna park”, autorizzato sul territorio cittadino nell'area specificatamente dedicata agli spettacoli viaggianti di cui all'art. 3 del presente regolamento, si svolge tradizionalmente una volta all'anno in concomitanza con i giorni della Fiera S. Valeria.
2. La durata massima del luna park è di 21 (ventuno) giorni consecutivi.
3. Nell'area destinata al Luna Park non possono essere concesse autorizzazioni allo svolgimento di altre manifestazioni nei 30 (trenta) giorni precedenti allo svolgimento del luna park, salvo eventuale deroga disposta dall'Amministrazione Comunale.
4. La pubblicazione delle date di svolgimento del luna park, previa indicazione della Giunta Comunale, e i termini di presentazione delle domande, mai successivi al 31 dicembre, sono resi noti tramite avviso entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno solare successivo e vengono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli esercenti dello spettacolo viaggiante, nonché pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

ART. 6 – REFERENTI DEL LUNA PARK

1. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra le organizzazioni di categoria sono tenute a comunicare il nominativo di un proprio rappresentante, che agirà in nome e per conto dei gestori delle attrazioni inserite in organico.
2. I rappresentanti come sopra individuati saranno quindi tenuti a comunicare entro il 31 dicembre il

nominativo del tecnico incaricato di redigere per conto dei partecipanti il lay-out del Luna Park (con la disposizione delle attrazioni inserite in organico) e la relativa documentazione per lo svolgimento delle sedute della Commissione Comunale di Vigilanza, nonché del piano sanitario e di sicurezza della manifestazione.

3. I rappresentanti come sopra individuati sono referenti unici nei confronti dell'Amministrazione per conto dei partecipanti al Luna Park, anche ai fini del corretto e ordinato svolgimento della manifestazione in tutte le varie fasi organizzative, di allestimento e di sgombero dell'area, nonché per tutti gli aspetti legati al tema della sicurezza e della pubblica incolumità.

ART. 7 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di partecipazione al luna park, pena l'inammissibilità, deve essere trasmessa tramite il portale www.impresaiungiorno.gov.it, nei termini indicati nell'avviso di cui al precedente art. 5 e non oltre il 31 dicembre.
2. La domanda di partecipazione, da compilarsi in ogni sua parte su apposita modulistica del portale www.impresaiungiorno.gov.it, dovrà contenere gli allegati obbligatori richiesti in sede di compilazione, specificando se trattasi di "attrazione novità" come da successivo art. 8, e comunque la seguente documentazione:
 - a. autorizzazione di spettacolo viaggiante ex art. 69 del TULPS, contenente i codici identificativi delle attrazioni che si intendono installare nel luna park cittadino, aggiornata al momento della presentazione della domanda;
 - b. collaudo delle attrazioni che si intendono installare nel luna park cittadino;
 - c. premio assicurativo delle attrazioni che si intendono installare nel luna park cittadino;
 - d. documento di identità del richiedente se la domanda viene presentata tramite un procuratore.
3. I documenti relativi all'assicurazione e al collaudo di ciascuna attrazione devono essere validi alla data di inizio del luna park e per tutta la durata dello stesso.
4. Le dichiarazioni e i dati riportati nella domanda risultano avere carattere di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., fatta salva la facoltà degli Uffici competenti ad operare verifiche e controlli sulle dichiarazioni rese e sui documenti trasmessi, anche a campione e fino al termine della manifestazione, con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.
5. Le domande di partecipazione al luna park cittadino eventualmente pervenute, nei modi di cui al presente articolo, prima del termine del 30 novembre di cui sopra e comunque dopo la chiusura della precedente edizione del luna park, sono da ritenersi ammissibili ai fini della partecipazione al luna park dell'anno successivo, fermo restando l'esito dell'istruttoria della pratica da parte del Servizio competente.
6. La cauzione prevista dal presente articolo può essere sostituita, dietro richiesta degli operatori, da polizza fidejussoria di primaria compagnia nazionale o con stabilimento in Italia, a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione.

ART. 8 – DEFINIZIONE DELL'ORGANICO DEI PARTECIPANTI AL LUNA PARK E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE EX ART. 68 DEL TULPS

1. Entro il 31 gennaio dell'anno di svolgimento del luna park, sono trasmessi al tecnico individuato

dalle associazioni di categoria, di cui all'art. 6:

- a) l'elenco delle domande di partecipazione pervenute la cui istruttoria si sia conclusa positivamente, fatte salve eventuali integrazioni da acquisire prima dell'inizio della manifestazione, completo delle informazioni sulla tipologia e sulle dimensioni delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e dei banchi alimentari di cui viene richiesta l'installazione nel luna park cittadino, come comunicati in sede di domanda;
 - b) la più recente graduatoria di anzianità approvata dopo ogni edizione prevista al successivo art. 14, nonché la planimetria dell'area di svolgimento come individuata da deliberazione di Giunta o dalla Commissione Consultiva, come previsto dal precedente art. 4.
2. L'organico dei partecipanti è definito dal tecnico incaricato di cui all'art. 6 sulla base dell'elenco delle domande di partecipazione e nel rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza all'interno dell'area di posizionamento delle attrazioni e dei banchi alimentari che dovessero anche emergere successivamente in sede di Commissione Comunale di Vigilanza.
3. Al fine di garantire una presenza equilibrata all'interno della manifestazione tra tutte le tipologie di attrazioni così come classificate dalla Legge n. 337/1968 e s.m.i., l'organico è definito tenendo conto delle seguenti indicazioni:
- a) attrazioni grandi: non più di 1 dello stesso tipo e fino ad un massimo di 10;
 - b) attrazioni medie: non più di 3 dello stesso tipo e fino ad un massimo di 35;
 - c) attrazioni piccole: fino ad un massimo di 15;
 - d) attrazioni novità: non più di 3 in relazione agli spazi disponibili;
 - e) piccole attrazioni a funzionamento semplice: ogni concessionario, indipendentemente dal numero di attrazioni a lui intestate inserite nell'organico del Luna Park, può installare fino a due "piccole attrazioni a funzionamento semplice" (così come definite dalla Legge n. 337/68 e s.m.i. e norme collegate) che abbiano ciascuna un ingombro non superiore a mq. 4,00;
- nonché di:
- f) anzianità di punteggio in graduatoria degli esercenti dello spettacolo viaggiante e dei banchi alimentari, di cui al successivo art. 8;
 - g) ordine di presentazione della domanda secondo la data di ricezione sul portale impresainungiorno.gov.it.
4. Nell'organico del Luna Park è consentita la presenza di banchi alimentari quali attività meramente complementari e accessorie rispetto alle attrazioni dello spettacolo viaggiante, come da successivo art. 10.
5. L'organico è altresì definito tenendo conto della presenza di una o più "attrazioni novità" qualificabile come tipologia di attrazione diversa da altre presenti nel Luna Park e che non siano state presenti nel Luna Park negli ultimi tre anni. Nella compilazione della domanda di partecipazione al Luna Park deve essere specificato che trattasi di "attrazione novità". Delle eventuali attrazioni novità contenute nella domanda di partecipazione deve essere redatta un'apposita graduatoria tenendo conto del seguente ordine di criteri:
- a) più recente anno di fabbricazione;
 - b) numero di anni di assenza dell'attrazione dal Luna Park di Seregno;
 - c) data di ricezione sul portale impresainungiorno.gov.it.
6. Il tecnico incaricato dalle associazioni di categoria trasmette la proposta di planimetria del Luna Park, corredata dal relativo piano sanitario e di sicurezza, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dei documenti di cui al precedente co. 1.
7. La proposta di planimetria e annesso piano sanitario e di sicurezza vengono tempestivamente trasmessi alla Commissione Comunale di Vigilanza per una prima disamina della documentazione.

8. A fronte delle eventuali osservazioni e/o richieste di correzione richieste in sede di Commissione Comunale di Vigilanza, e nel caso dalla stessa integrate a seguito di sopralluogo nell'area di installazione del luna park prima dell'avvio della manifestazione, il tecnico incaricato trasmette, ai fini del rilascio ai gestori, con un unico atto, dell'autorizzazione ex art. 68 del TULPS per lo svolgimento della manifestazione, la planimetria e il piano sanitario e di sicurezza aggiornati e definitivi.
9. In caso di rinuncia o sostituzione di attrazioni e/o banchi alimentari per le cause previste all'art. 9 del presente regolamento, il tecnico incaricato dovrà aggiornare la planimetria sulla base dei criteri di cui al precedente co. 2, nei tempi utili al rilascio dell'autorizzazione ex art. 68 del TULPS.
10. La planimetria del luna park e l'organico dei partecipanti possono comunque essere oggetto in qualsiasi momento di revisione e modifica da parte del Sindaco, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, per motivi di sicurezza e ordine pubblico e/o per ragioni che rischierebbero di compromettere il funzionamento e il buon andamento della manifestazione.
11. A seguito della definizione dell'organico dei partecipanti di cui ai commi precedenti, viene comunicato a tutti gli operatori che hanno presentato la domanda per il Luna Park l'esito dell'istruttoria. Contestualmente l'organico viene inviato al Concessionario del servizio di accertamento e riscossione e al Servizio Patrimonio rispettivamente per la definizione del canone di occupazione suolo pubblico e per il rilascio della relativa concessione.
12. L'autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione Luna Park ex art. 68 del TULPS viene rilasciata a seguito delle ultime verifiche sull'assolvimento delle prescrizioni impartite dalla Commissione Comunale di Vigilanza, di cui al precedente co. 6. e notificata agli operatori in organico nei modi previsti dalla legge.

ART. 9 – GESTIONE DELL'ATTRAZIONE, SUBENTRO, RINUNCIA E SOSTITUZIONE

1. Il titolare dell'attrazione di spettacolo viaggiante per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione ex artt. 68-80 T.U.L.P.S. può gestirla direttamente o a mezzo di rappresentante/i espressamente nominato/i per iscritto nella domanda di partecipazione e con l'assenso scritto da parte del/i delegato/i. E' tassativamente vietata ogni forma di sub-concessione. La variazione dei rappresentanti deve essere comunicata al competente Ufficio almeno 10 giorni prima la data di inizio della manifestazione.
2. Nel caso di subingresso nella titolarità di un'attrazione per atto tra vivi o per successione mortis causa, alla ditta subentrante, purché in possesso dei necessari requisiti, verrà riconosciuta l'anzianità di partecipazione al Luna Park con la medesima attrazione.
3. L'operatore inserito nell'organico del luna park che intende rinunciare alla partecipazione è tenuto a darne comunicazione prima che la planimetria e la definizione dell'organico dei partecipanti sia oggetto di valutazione in sede di Commissione Comunale di Vigilanza. La rinuncia dopo tale termine è ammessa solo in caso di:
 - a. malattie certificate del titolare, coniuge o figli, tali da impedire il regolare svolgimento dell'attività;
 - b. guasti o gravi danni subiti dall'attrazione, certificati da un tecnico abilitato.
 Qualora la rinuncia avvenga oltre 30 giorni prima dell'inizio del luna park, e senza giustificato motivo di cui ai punti a) e b) sopra elencati, il Comune trattiene il deposito cauzionale e il canone

di occupazione di suolo pubblico già versati.

4. Previa formale richiesta da parte del titolare dell'attrazione a fronte di comprovate e oggettive motivazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e comunque prima che la planimetria e la definizione dell'organico dei partecipanti sia oggetto di valutazione in sede di Commissione Comunale di Vigilanza, è consentita la sostituzione di un'attrazione nella disponibilità del titolare purché le misure di ingombro siano pari o inferiori a quelle dell'attrazione sostituita e risulti invariata la relativa categoria.

L'attrazione in sostituzione acquisisce il punteggio in graduatoria dell'attrazione sostituita.

Quanto previsto dal presente comma è applicabile anche in caso di rinuncia con conseguente inserimento in organico della prima attrazione collocata utilmente in graduatoria.

Tale inserimento è ammesso successivamente alla data di valutazione in sede di Commissione Comunale di Vigilanza se l'attrazione prevista in sostituzione non comporta modifiche al piano di sicurezza elaborato in precedenza, con particolare riguardo alla capienza ivi stabilita.

5. In caso di subingresso, rinuncia o sostituzione ne viene data tempestiva comunicazione al tecnico incaricato di cui al precedente art. 6 per gli adempimenti previsti all'art. 8.

ART. 10 – ATTIVITÀ COMMERCIALI COMPLEMENTARI OPERANTI NEL LUNA PARK

1. Lo svolgimento della manifestazione, così come risultante dalle valutazioni compiute in sede di Commissione Comunale di Vigilanza, abilita l'esercizio di attività alimentari come definite dal precedente art. 8.
2. La domanda di partecipazione al luna park deve essere presentata nelle modalità e nei tempi indicati di cui all'art. 7 del presente regolamento.
3. Gli esercenti di cui al co. 1 dovranno essere muniti di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e di attestazione annuale, nonché di carta di esercizio qualora l'autorizzazione sia stata rilasciata da un Comune lombardo.
4. Per quanto concerne gli adempimenti, le prescrizioni, gli obblighi nonché i casi di subingresso o mancata partecipazione, si applicano le medesime disposizioni che il presente regolamento prevede per gli esercenti dello spettacolo viaggiante del Luna Park.

ART. 11 – DEPOSITO CAUZIONALE E CANONE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO

1. Gli operatori inseriti nell'organico del Luna Park provvedono a versare un deposito cauzionale alla Tesoreria comunale, nonché a corrispondere quanto dovuto a titolo di canone di occupazione suolo pubblico per ciascuna attrazione e/o banco alimentare almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio della manifestazione.
2. Gli importi della cauzione, dovuta per ogni singola attrazione e banco alimentare inserita nell'organico del Luna Park, sono così quantificati:
 - a. piccole attrazioni € 100,00;
 - b. medie attrazioni € 200,00;
 - c. grandi attrazioni € 300,00;
 - d. attrazioni novità € 300,00;
 - e. banchi alimentari e/o gastronomia € 200,00.

3. L'avvio della manifestazione è condizionato al versamento della cauzione e alla corresponsione del canone di occupazione suolo pubblico.
4. Gli importi della cauzione verranno restituiti entro 90 (novanta) dal termine della manifestazioni. Il Comune si riserva di trattenere l'importo della cauzione, o parte di esso, a copertura di eventuali spese di riparazione che si rendono necessarie per danni materiali causati dall'attrazione e/o banco alimentare, attestati e quantificati dall'Area Lavori Pubblici.
5. In caso di rinuncia ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento le somme di cui ai commi precedenti saranno rimborsate a seguito di istanza dell'operatore del Luna Park.
6. La cauzione prevista dal presente articolo può essere sostituita, dietro richiesta degli operatori, da polizza fidejussoria di primaria compagnia nazionale o con stabilimento in Italia, a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione.

ART. 12 – ALLESTIMENTO E SVOLGIMENTO DEL LUNA PARK

1. Durante lo svolgimento della manifestazione gli esercenti dello spettacolo viaggiante e dei banchi alimentari devono attenersi alle indicazioni dettate in sede di Commissione Consultiva, di cui all'art. 4 del presente regolamento, nonché alle prescrizioni formulate dalla Commissione Comunale di Vigilanza e al rispetto di quanto contenuto nel piano di sicurezza ed evacuazione provvedendo a garantire la presenza del numero di addetti alla sicurezza ivi previsti.
2. Le attività relative all'allestimento del Luna Park, inclusa la fornitura idrica ed elettrica, sono interamente a cura e a carico degli esercenti dello spettacolo viaggiante e dei banchi alimentari.
3. Rimangono a carico del Comune le opere strettamente legate alla manutenzione preventiva dell'area destinata al Luna Park (inclusa pulizia iniziale e finale).
4. E' assolutamente vietato l'utilizzo di impianti alimentati a GPL nonché il deposito di bombole di GPL all'interno del Luna Park.
5. Le attività del Luna Park, intese sia come attrazioni di spettacolo viaggiante che come banchi alimentari, devono osservare, giornalmente, la seguente fascia oraria: apertura al pubblico non prima delle ore 09.00 e chiusura entro le ore 24.00.
6. Lo svolgimento del Luna Park è condizionato al rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione del piano di zonizzazione acustica del Comune di Seregno. In ogni caso, il superamento dei valori limite di esposizione al rumore ambientale previsti nel piano citato è condizionato dal rilascio dell'autorizzazione in deroga da parte del Servizio Ambiente.
7. Nelle ore serali, tutti gli esercenti sono obbligati a mantenere in funzione gli impianti di illuminazione delle singole attrazioni fino al termine delle attività del Luna Park. La presente disposizione non si applica nel caso d'inattività della totalità degli esercenti del Luna Park per condizioni meteorologiche avverse con divieto di accesso al pubblico.
8. Gli esercenti sono altresì obbligati a osservare eventuali ulteriori disposizioni impartite dal Comune in occasione della manifestazione per sopravvenute ragioni legate al decoro, alla

sicurezza e all'incolumità pubblica.

9. Nel rispetto del vigente regolamento di polizia urbana, il titolare di attività con presenza di animali deve munirsi, prima dell'inizio del Luna Park, del nulla osta igienico-veterinario rilasciato dal competente Servizio di Igiene Pubblica (Servizio Veterinario) dell'A.T.S., nonché attenersi, per tutta la durata della manifestazione, alle vigenti disposizioni regolamentari comunali in materia di benessere degli animali.
10. L'area destinata al Luna Park potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture da 10 giorni prima e fino a 5 giorni dopo il periodo di svolgimento della manifestazione.

Art. 13 – CASE MOBILI E MEZZI DI TRASPORTO

1. All'interno del Luna Park, per tutta la durata della manifestazione, non sono ammesse case mobili o altre strutture per il ricovero abitativo.
2. Per ciascun partecipante all'organico del Luna Park, indipendentemente dal gruppo di attrazioni e/o banchi alimentari al seguito, è ammessa la presenza su suolo comunale di non più di due automezzi come sotto indicati, da comunicare in sede di presentazione dell'istanza specificandone caratteristiche, targa e ingombri.
3. Gli automezzi adibiti ad abitazione degli esercenti del luna park e i mezzi di trasporto delle attrezzature, segnalati in sede di presentazione dell'istanza, sono posizionati sull'area pubblica, appositamente individuata dalla Polizia Locale, nel rispetto delle modalità e dei tempi di parcheggio.
4. Lo stazionamento su suolo pubblico dei mezzi di cui al comma 1 è consentito nei limiti temporali indicati all'art. 12 comma 10.
5. Ogni spesa relativa all'utilizzo delle case mobili (fornitura idrica, smaltimento acque reflue, allaccio elettrico, smaltimento rifiuti) è interamente a carico degli esercenti dello spettacolo viaggiante e dei banchi alimentari.

ART. 14 – GRADUATORIA ESERCENTI LUNA PARK

1. Ogni anno, entro 150 giorni dal termine del Luna Park, viene redatta e approvata con atto dirigenziale la graduatoria di anzianità degli aventi diritto alla partecipazione, distinta tra attrazioni dello spettacolo viaggiante, banchi alimentari e "attrazioni novità", con i criteri di aggiudicazione del punteggio di seguito elencati:
 - a. alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, come elenco operatori e punteggi di partenza viene mantenuta valida la graduatoria risultante dall'ultima edizione del Luna Park;
 - b. per l'anzianità di presenza in organico nel Luna Park con il medesimo tipo di attrazione, attribuzione di 10 (dieci) punti per ciascuna edizione;
 - c. per l'anzianità di domanda di partecipazione al Luna Park con il medesimo tipo di attrazione, non inserita però nell'organico effettivo, attribuzione di 1,50 (un punto e mezzo) punti per ciascuna edizione;
 - d. in caso di subentro per atto tra vivi o mortis causa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

ART. 15 – SANZIONI E ATTIVITA' DI VIGILANZA

1. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni del presente regolamento sono di competenza del Comune e vengono applicate sulla base dei principi di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. La Polizia Locale, in funzione delle proprie competenze e attribuzioni, vigila sul corretto svolgimento della manifestazione per tutta la durata dello stesso, sia in relazione al rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, sia rispetto alle norme in vigore in tema di sicurezza e ordine pubblico, oltre che alle eventuali prescrizioni impartite dalla Commissione Comunale di Vigilanza di cui al precedente articolo 8.
4. Tenuto conto che il singolo esercente è responsabile della sicurezza e del funzionamento delle proprie attrazioni e/o banchi alimentari, il Comune è manlevato da qualunque responsabilità per danni o molestie a cose o persone.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di approvazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per i 15 (quindici) giorni consecutivi, trascorsi i quali entrerà in vigore.
2. Il presente regolamento sostituisce il precedente testo regolamentare approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 5 del 31/01/2018, assunta con i poteri del Consiglio Comunale. Sino all'approvazione di specifico regolamento disciplinante le manifestazioni pubbliche temporanee restano in vigore le disposizioni di cui al titolo III (circhi equestri) e titolo IV (manifestazioni varie) del predetto regolamento approvato con delibera n. 5/2018.
3. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme di carattere generale, nonché alle separate e specifiche disposizioni regolamentari in materia.
4. Il rinvio a disposizioni normative contenute nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche intervenute successivamente alla loro emanazione.
5. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopravvenuta.
6. Eventuali deroghe al presente regolamento potranno essere disposte dal Sindaco soltanto per gravi e comprovati motivi di interesse e/o di ordine pubblico o per gravi pericoli che minaccino l'incolumità e la sicurezza pubblica.